

## **REGOLAMENTO RECANTE NORME E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)**

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale	n. 151	del	21 dicembre 1998	
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 31	del	31 marzo 1999	
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 134	del	30 novembre 1999	
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 20	del	28 febbraio 2000	
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 163	del	27 dicembre 2000	
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 128	del	21 dicembre 2001	
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 13	del	28 febbraio 2005	
modificato con Delibera del CS	n. 51	del	01 marzo 2006	(art. 12 - comma 1)
modificato con Delibera del CS	n. 84	del	23 marzo 2006	(art. 8 - comma 2)
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 202	del	27 dicembre 2007	
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 34	del	28 marzo 2008	
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale	n. 155	del	29 dicembre 2008	

### **S O M M A R I O**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Disposizioni generali

#### **CAPO II**

#### **SOGGETTIVITÀ PASSIVA ALL'IMPOSTA**

Art. 2 - Soggetti passivi

Art. 3 - Imprenditori agricoli e coltivatori diretti a titolo principale

#### **CAPO III**

#### **BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA**

Art. 4 - Modalità di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

Art. 5 - Modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati

Art. 6 - Modalità di applicazione dell'imposta ai fabbricati

#### **CAPO IV**

#### **ALIQUOTE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA**

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta spettanti al contribuente

Art. 8 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

#### **CAPO V**

#### **DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DELL'IMPOSTA**

Art. 9 - Esenzione dall'imposta a favore di Enti Pubblici

Art. 10 - Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

Art. 11 - Applicazione di aliquote agevolate alle pertinenze dell'abitazione principale

Art. 12 - Applicazione delle disposizioni relative all'abitazione principale ed ai fabbricati concessi in comodato

Art. 13 - Applicazione di aliquota agevolata a favore di unità immobiliari oggetto di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero, restauro o risanamento conservativo

Art. 14 - Applicazione dell'aliquota minima ai fabbricati posseduti da imprese come beni merce e inventuti

Art. 15 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati divenuti fatiscenti

#### **CAPO VI**

#### **MODALITÀ DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

Art. 16 - Presentazione della dichiarazione ICI

Art. 17 - Modalità di presentazione della dichiarazione ICI

Art. 18 - Rettifica da parte del contribuente delle dichiarazioni presentate

Art. 19 - Termini di presentazione della dichiarazione

Art. 20 - Modalità di versamento dell'imposta

Art. 21 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Art. 22 - Versamenti effettuati da parte di un unico contitolare dell'immobile

#### **CAPO VII**

#### **RIMBORSI**

Art. 23 - Istanza di rimborso

Art. 24 - Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree

Art. 25 - Rimborsi automatizzati

Art. 26 - Termine di presentazione delle domande di rimborso

Art. 27 - Riscossione coattiva

Art. 28 - Sospensione della riscossione coattiva in pendenza di giudizio

## **CAPO VIII**

### **LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA**

- Art. 29 - Programmazione dell'attività annuale di liquidazione dell'imposta
- Art. 30 - Programmazione annuale e pluriennale dell'attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili
- Art. 31 - Decadenza dell'azione di liquidazione ed accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili
- Art. 32 - Compensi incentivanti al personale addetto Alla liquidazione e all'accertamento dei tributi

## **CAPO IX**

### **ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

- Art. 33 - Esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ente
- Art. 34 - Organo competente per l'esercizio del potere di autotutela
- Art. 35 - Ipotesi di annullamento di ufficio o di rinuncia all'imposizione
- Art. 36 - Istanza da parte del contribuente
- Art. 37 - Risposte al contribuente e criteri di priorità
- Art. 38 - Sospensione degli effetti dell'atto notificato
- Art. 39 - Adempimenti dell'Ufficio Tributi
- Art. 40

## **CAPO X**

### **INTERESSI**

- Art. 41 - Modalità di calcolo degli interessi a debito ed a credito dell'Ente
- Art. 42 - Modalità di calcolo degli interessi

## **CAPO XI**

### **DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

- Art. 43 - Diritti generali del contribuente
- Art. 44 - Modalità di richiesta di informazioni al contribuente
- Art. 45 - Sportello polifunzionale dell'Ufficio Tributi
- Art. 46 - Diritto di interpello del contribuente
- Art. 47 - Certificazione dell'imposta pagata dal contribuente

## **CAPO XII**

### **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

- Art. 48 - Funzionario responsabile dell'imposta

## **CAPO XIII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 49 - Entrata in vigore Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

D.Lgs. 446/97 – Articoli 51, 52, 53, 54, 58, 59

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Disposizioni generali**

- 1) L'imposta comunale sugli immobili (ICI) si applica, nell'ambito del Comune di San Benedetto del Tronto, secondo le disposizioni recanti dalle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e secondo le disposizioni del presente Regolamento.
- 2) Le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato si applicano in ogni caso in cui esse non siano espressamente derogate dal presente Regolamento.

**CAPO II**  
**SOGGETTIVITÀ PASSIVA ALL'IMPOSTA**

**Art. 2 - Soggetti passivi**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta i soggetti di cui all'Art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, salve le disposizioni degli articoli seguenti del presente Regolamento.

**Art. 3 - Imprenditori agricoli e COLTIVATORI DIRETTI a titolo principale**

- 1) Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'Art. 9 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per essere considerati imprenditori agricoli e coltivatori diretti a titolo principale i soggetti passivi devono rispettare le seguenti condizioni nel periodo d'imposta nel quale si è usufruito della condizione di imprenditore agricolo o coltivatore diretto ai fini ICI:
  - a) essere iscritti negli appositi elenchi previsti dall'Art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9;
  - b) essere assoggettati all'obbligo di corrispondere i contributi relativi all'obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, e devono risultare iscritti alle gestioni previdenziali previste dalla legge;
  - c) produrre reddito dominicale e agrario, come definiti dal Capo II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 60% del proprio reddito complessivo.
- 2) La cancellazione del soggetto passivo dai predetti elenchi ha effetto, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dall'anno successivo a quello in cui tale cancellazione è avvenuta.
- 3) <sup>1</sup>[SOPPRESSO con Deliberazione n. 155 del 29/12/2008]*Continuano ad essere soggetti ad ICI come terreni agricoli quei terreni, posseduti da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali, per i quali persiste la destinazione ad attività agro silvo pastorale anche se da parte di congiunti.*
- 4) In deroga alle disposizioni del successivo art. 49, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993.

---

<sup>1</sup> SOPPRESSO con Deliberazione n. 155 del 29/12/2008

**CAPO III**  
**BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA**

**Art. 4 - Modalità di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili**

- 1) Il Comune di San Benedetto del Tronto provvede, anche in sede di accertamento, alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili tenendo conto della zona territoriale di ubicazione delle aree, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, del valore medio degli immobili determinato anche attraverso i locali listini della Borsa Immobiliare, anche se non tradotti in documenti ufficiali, del costo di costruzione degli immobili come rilevato dalle statistiche ISTAT, del valore determinabile ai fini espropriativi delle aree ricomprese all'interno del Piano Regolatore Generale e dei prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) Nell'ipotesi in cui il piano urbanistico previgente preveda una destinazione dell'area edificabile difforme da quella prevista nel nuovo piano urbanistico adottato dal Consiglio Comunale e per il quale non è stato ancora completato l'iter di attuazione il valore venale dell'area deve essere calcolato con riferimento al valore risultante dall'applicazione di quest'ultimo piano.
- 3) Il Comune di San Benedetto del Tronto provvede, entro il 31 maggio di ciascun anno, alla determinazione di valori venali di riferimento delle aree fabbricabili collocate all'interno del territorio comunale, a decorrere dal periodo di imposta 1999. La determinazione avviene con atto deliberativo della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio Tributi dell'Ente, tenendo conto:
  - a) della suddivisione in zone del territorio comunale effettuata dallo strumento urbanistico vigente;
  - b) del valore medio delle singole tipologie di aree ricadenti all'interno di ciascuna zona facendo riferimento all'indice di edificabilità previsto per le stesse.
- 4) Il valore di riferimento delle aree fabbricabili, qualora utilizzati dal contribuente ai fini della dichiarazione e del pagamento dell'ICI dovuta su ciascuna area fabbricabile, hanno effetto preclusivo dell'accertamento di eventuali maggiori valori delle aree stesse.
- 5) I valori venali di riferimento determinati per ciascun anno ai sensi del comma precedente hanno effetto anche per gli anni successivi. Tuttavia il Comune può provvedere alla variazione di tali valori nei seguenti casi:
  - a) in seguito ad analisi effettuate dall'Ufficio Tributi, anche in collaborazione con altri Servizi dell'Ente comunale, che rilevino possibili incongruità dei valori attribuiti dall'Ente in specifiche zone e con riferimento a specifici indici di edificabilità;
  - b) in seguito a mutamento, anche parziale, dello strumento urbanistico vigente;
  - c) in seguito a sentenze emesse dalle competenti commissioni tributarie, o dalla Corte di Cassazione, non più impugnabili o impugnite, che dettino criteri di valutazione estensibili in linea generale ad alcune o tutte le parti del territorio comunale e difformi rispetto a quelle adottate con la suddetta deliberazione della Giunta Municipale;
  - d) in seguito a variazioni significative dei valori medi di mercato delle aree, anche con riferimento a singole porzioni del territorio comunale.
- 6) La variazione dei suddetti valori di riferimento avviene con deliberazione della Giunta Municipale da adottarsi entro il 31 maggio del periodo di imposta per il quale la deliberazione ha effetto. Nel caso di variazioni di valori dovute a mutamenti, anche parziali di cui alla lett. b) del precedente comma, dello strumento urbanistico vigente, i nuovi valori determinati dall'Ufficio Tributi hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i mutamenti dello strumento urbanistico sono stati adottati dal Consiglio Comunale.
- 7) La Giunta Municipale può, con propria deliberazione, determinare i valori di riferimento delle aree fabbricabili anche per i periodi di imposta anteriori al 1999. In tal caso, tali valori, se dichiarati dal contribuente, precludono la possibilità di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi dell'Ente comunale. I medesimi valori possono essere utilizzati dall'Ufficio Tributi del Comune di San Benedetto del Tronto per l'accertamento dell'imposta relativa alle aree fabbricabili dovuta per i medesimi periodi di imposta e, se accettati dal contribuente in sede di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale, precludono la possibilità per l'Ufficio di svolgere ulteriori accertamenti in relazione alle medesime aree. In mancanza di detta determinazione della Giunta Municipale, l'Ufficio Tributi svolge la propria attività di accertamento sulle aree fabbricabili in conformità alle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

- 8) Per la determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili l'Ufficio Tributi del Comune di San Benedetto del Tronto, sia in sede di prima determinazione degli stessi che in sede di loro revisione, in base ad apposita delibera della Giunta Municipale, può avvalersi sia della collaborazione di altri Uffici dell'Ente Comunale sia di consulenti esterni.
- 9) Tutte le delibere della Giunta Municipale inerenti la determinazione e la variazione dei valori medi delle aree fabbricabili previste dal presente articolo sono pubblicate all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.
- 10) Assolvono in ogni caso l'imposta come terreni agricoli le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli o coltivatori diretti a condizione che:
  - a) si tratti in ogni caso di imprenditori agricoli o coltivatore diretti a titolo principale come definiti dal precedente Art. 3;
  - b) l'imprenditore agricolo o coltivatore diretto non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento dell'area necessari per la successiva edificazione;
  - c) l'imprenditore agricolo o coltivatore diretto non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.
- 11) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano di diritto. Tuttavia l'Ufficio Tributi, in sede di accertamento dell'imposta, può effettuare ogni utile indagine e può richiedere al contribuente ogni documento non in possesso dell'Ente o di altra pubblica amministrazione necessario per l'accertamento della sussistenza, a favore del contribuente, di requisiti suddetti. L'eventuale insussistenza anche di uno solo dei requisiti suddetti ha effetto, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui la perdita del requisito si è verificata.
- 12) I valori determinati tramite la delibera di Giunta Municipale di cui al precedente comma 3 e le successive delibere modificative dei valori medesimi sono comunicate al competente Ufficio del Territorio ai fini della perequazione, nei confronti dei contribuenti delle modalità di determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini delle imposte dirette e delle imposte sui trasferimenti.

#### **Art. 5 - Modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati**

- 1) La base imponibile dei fabbricati è determinata a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, salva l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.
- 2) *SOPPRESSO [2. La base imponibile dei fabbricati è determinata mediante l'utilizzazione della rendita catastale effettivamente attribuibile al fabbricato sulla base della sua effettiva destinazione d'uso, anche se difforme da quella risultante dagli atti catastali.]*
- 3) *SOPPRESSO [3. Nel caso previsto dal comma precedente in cui la rendita attribuibile all'immobile sulla base della sua effettiva destinazione d'uso risulti inferiore a quella attribuita o attribuibile sulla base della sua destinazione d'uso dichiarata, il contribuente, per poterne beneficiare, dovrà dimostrare di aver presentato tutte le domande di variazione catastale nonché, laddove necessarie, di aver ottenuto tutte le autorizzazioni urbanistiche prescritte dalla legge.]*
- 4) Il settore assetto del territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, trasmette all'Ufficio Tributi copia della comunicazione di rilascio della concessione edilizia, anche in sanatoria. L'Ufficio Tributi provvede, in sede di programmazione dell'attività di accertamento effettuata dalla Giunta Municipale, alla verifica della corretta dichiarazione ai fini ICI degli immobili oggetto di rilascio di concessione edilizia, anche in sanatoria.
- 5) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999.

#### **Art. 6 - Modalità di applicazione dell'imposta ai fabbricati**

- 1) I fabbricati di nuova costruzione si intendono assoggettati come tali all'imposta comunale sugli immobili a partire dal più anteriore tra i seguenti momenti:
  - a) quello in cui il fabbricato viene utilizzato a qualunque titolo: l'utilizzazione del fabbricato può risultare dalla verifica del suo effettivo utilizzo, riconoscibile anche dall'allaccio di utenze, o da qualunque altro fatto che permette di determinare in modo univoco l'utilizzazione del fabbricato stesso;
  - b) quello in cui viene concesso allo stesso l'agibilità o l'abitabilità;
  - c) quello in cui viene allo stesso attribuita, mediante iscrizione negli atti catastali, la rendita catastale, anche come rendita proposta.
- 2) Nel caso di fabbricato che ha subito una edificazione parziale, ma che insiste sulla stessa area di unità immobiliari completate ed imponibili ai fini ICI, il contribuente è tenuto a calcolare l'imposta relativa alla parte di fabbricato non edificato, adottando come base imponibi-

le, l'area fabbricabile teorica derivante dalla differenza fra il volume da edificare concesso e quello edificato.

*MODIFICATO [2. Nel caso di fabbricato che ha subito una edificazione parziale, ma che insiste sulla stessa area, anche sopra o sotto, di un fabbricato completato e imponibile come tale ai fini ICI, il contribuente è tenuto a calcolare l'imposta relativa alla parte del fabbricato non edificata adottando come base imponibile un'area fabbricabile il cui valore è costituito dal valore complessivo dell'area moltiplicato per il rapporto tra la cubatura edificata e separatamente imponibile come fabbricato e la cubatura complessivamente edificabile sulla base della licenza edilizia rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto.]*

#### CAPO IV

#### ALIQUTE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA

##### **Art. 7 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta spettanti al contribuente**

- 1) Le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e le detrazioni d'imposta spettanti ai contribuenti sono stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale nei termini nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti, salvo il disposto del presente Regolamento.
- 2) La mancata determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per uno specifico periodo d'imposta rende applicabili nello stesso periodo d'imposta le aliquote e detrazioni in vigore nel periodo d'imposta precedente.
- 3) Laddove la suddetta delibera del Consiglio Comunale non preveda diversamente, il soggetto passivo può usufruire delle detrazioni e maggiori detrazioni dall'imposta previste dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché disposte dall'ultima delibera del Consiglio Comunale in materia.

##### **Art. 8 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale**

- 1) Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applicano, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta sulle stesse, le detrazioni o riduzioni di imposta previste dall'Art. 8, commi 2 e 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con le modalità e variazioni eventualmente previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si deliberano annualmente aliquote, agevolazioni e detrazioni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
- 2) L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella classificata o classificabile ad uso abitativo ai fini catastali e nella quale il soggetto passivo ha la propria residenza anagrafica, così come disciplinata dall'art. 43, comma 2, del codice civile. Si considerano anagraficamente residenti anche gli iscritti all'A.I.R.E. purché detta iscrizione sia relativa all'immobile per il quale richiedono la fattispecie di abitazione principale.
- 3) Se la sussistenza del requisito dell'abitazione principale si verifica solo per una parte dell'anno, la detrazione spettante va rapportata allo stesso periodo, espressa in dodicesimi a seconda dei mesi in cui sussiste il requisito.
- 4) La riduzione in oggetto spetta anche ai contribuenti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, anche quali portatori di handicap psicofisici, a condizione che la medesima abitazione non risulti locata, ceduta in comodato o comunque utilizzata da terzi, anche solo per una parte dell'anno, salvo il disposto del successivo Art. 12.
- 5) La perdita del diritto alla detrazione o riduzione dell'imposta si ha, anche con effetto retroattivo, nei limiti previsti dalla decadenza dei termini in materia di accertamento, qualora venga accertata la perdita del requisito della residenza anagrafica o di alcuno degli altri requisiti previsti nel presente articolo.

## CAPO V

### DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

#### **Art. 9 - Esenzione dall'imposta a favore di Enti Pubblici**

- 1) Sono esenti da imposta gli immobili posseduti da Stato, Regione, Province, Comuni, Comunità Montane, USL e loro consorzi che hanno come scopo esclusivo o principale lo svolgimento di attività di assistenza, beneficenza, nonché di attività di carattere sanitario, anche se non utilizzati dai medesimi enti per lo svolgimento delle suddette finalità istituzionali.
- 2) I suddetti Enti, per usufruire della esenzione di cui al comma precedente, devono produrre al Comune di San Benedetto del Tronto, l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali che insistono sul territorio comunale e per i quali si richiede l'esenzione, con l'indicazione, oltre che della destinazione d'uso effettiva dell'immobile, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari. L'Ente richiedente deve altresì produrre, nella propria richiesta, copia del proprio Statuto dal quale si rilevi la finalità istituzionale dell'Ente. Tale elenco deve essere prodotto, per il periodo d'imposta 1999, entro il 30 settembre 1999. Successive variazioni a tale elenco devono essere prodotte entro il 30 settembre del periodo d'imposta per il quale decorre o per il quale decade il diritto all'esenzione.
- 3) L'esenzione spetta per il periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni prescritte ed è concessa con Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale il quale, nello svolgimento della propria attività istruttoria, potrà richiedere all'Ente suddetto ogni ulteriore documentazione necessaria o utile ai fini della concessione dell'esenzione. Con lo stesso Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale la suddetta esenzione potrà essere revocata qualora, sulla base di successivi accertamenti, emerga la perdita, da parte dell'Ente, dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
- 4) La domanda di esenzione si intende accolta qualora, siano trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione o dal giorno della consegna, da parte dell'Ente richiedente, della documentazione richiesta dall'Ufficio per la concessione dell'esenzione.
- 5) La domanda di esenzione vale anche per i periodi di imposta successivi a quello di presentazione, nei limiti in cui sussistano le sopra riportate condizioni di esenzione.

#### **Art. 10 - Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali**

- 1) L'esenzione dall'ICI, prevista all'Art. 7, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, ivi comprese le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'Art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917.
- 2) <sup>2</sup>[SOPPRESSO con Deliberazione n. 155 del 29/12/2008]*In deroga alle disposizioni del comma precedente, la suddetta esenzione spetta anche al possessore dell'immobile, diverso dall'Ente non commerciale, che concede in uso, con contratto di comodato del tutto gratuito, regolarmente registrato, un immobile ad Enti non commerciali od ONLUS di cui al comma 1. L'agevolazione spetta per il periodo di tempo in cui tale utilizzazione gratuita viene concretamente effettuata e sempre che l'immobile non risulti utilizzato o occupato, a qualunque altro titolo, dal possessore o da soggetti terzi.*

#### **Art. 11 - Applicazione di aliquote agevolate alle pertinenze dell'abitazione principale**

- 1) Qualora la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono fissate le aliquote applicabili per il periodo di imposta preveda l'applicazione all'abitazione principale di una aliquota d'imposta differenziata rispetto all'aliquota ordinaria, questa si applica anche alle pertinenze della medesima abitazione principale, purché effettivamente asservite alla medesima, di seguito elencate:
  - a) alle unità immobiliari iscritte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano alle categorie C/6 e C/7, purché la effettiva destinazione d'uso delle medesime sia conforme alle categorie catastalmente attribuite;
  - b) alle unità immobiliari che verranno iscritte nel nuovo Catasto dei Fabbricati alla categoria R/4 purché la effettiva destinazione d'uso delle medesime sia conforme alle categorie catastalmente attribuite.

---

<sup>2</sup> SOPPRESSO con Deliberazione n. 155 del 29/12/2008

- 2) La suddetta agevolazione si applica anche alle pertinenze elencate nel precedente comma presenti in edificio diverso da quello in cui è situata l'abitazione principale, purché effettivamente asservite a quest'ultima.
- 3) *SOPPRESSO [3. La suddetta agevolazione in ogni caso non si applica quando le pertinenze indicate nel comma precedente risultino locate, affittate o cedute in comodato a soggetti terzi con esclusione dei familiari residenti anagraficamente nello stesso immobile.]*

**Art. 12 - Applicazione delle disposizioni relative all'abitazione principale ed ai fabbricati concessi in comodato**

- 1) Le abitazioni concesse dal contribuente o da più contribuenti in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, sono equiparate, a tutti gli effetti di applicazione dell'imposta, alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse, ad esclusione della detrazione prevista dal comma 2-bis dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92 (1,33‰).
- 2) *SOPPRESSO [2. Ai fini della concessione dell'agevolazione in oggetto il contribuente deve dimostrare, su richiesta dell'ufficio:*
  - o *la sussistenza di un contratto regolarmente registrato tra il medesimo ed il familiare che vive nell'abitazione per la quale si applica l'agevolazione;*
  - o *che, per lo stesso familiare, l'abitazione utilizzata in comodato costituisca la propria abitazione principale e che il medesimo abbia fissato nella stessa la propria residenza anagrafica.]*
- 3) Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione contenuta nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni del terzo comma del precedente art. 8.
- 4) Si considerano inoltre come un'unica abitazione principale due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato dallo stesso soggetto passivo che è stata presentata all'Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui è stata presentata a detto ufficio la richiesta di variazione.
- 5) Si considera infine come abitazione principale l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal coniuge o dai figli del possessore ovvero, in caso di trasferimento dell'intero nucleo familiare, l'unità immobiliare risulti non locata, data in uso o in comodato.
- 6) Si considera infine come abitazione principale, con esclusione della detrazione, una unità immobiliare classificata nelle categorie da A 2 a A 7, posseduta da soggetto che, pur avendo residenza anagrafica in altro comune, svolga la propria attività lavorativa nel comune di San Benedetto del Tronto, a condizione che la stessa non risulti locata, data in uso o in comodato. Per beneficiare di tale trattamento il soggetto dovrà presentare autocertificazione, contestualmente al primo versamento d'imposta, che attesti i requisiti necessari, fra i quali l'uso esclusivo proprio e del proprio nucleo familiare. "

**Art. 13 - Applicazione di aliquota agevolata a favore di unità immobiliari oggetto di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero, restauro o risanamento conservativo**

- 1) Il Consiglio Comunale può, con propria delibera, stabilire l'applicazione di una aliquota agevolata, anche inferiore a quella minima ordinaria prevista dalla legge, a favore di immobili oggetto di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero, restauro, o risanamento conservativo.
- 2) *SOPPRESSO [2. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota agevolata l'immobile non deve in ogni caso essere abitato o utilizzato a qualsivoglia titolo dal soggetto passivo o da soggetti terzi.]*
- 3) *SOPPRESSO [3. L'aliquota agevolata spetta a condizione che gli immobili oggetto delle opere di cui al comma 1 siano inagibili o inabitabili.]*
- 4) La suddetta aliquota spetta anche agli immobili, oggetto delle opere di cui al comma 1, *[SOPPRESSO: anche privi dei requisiti di cui ai commi 2 e 3,]* che tuttavia costituiscono beni di interesse artistico o architettonico, come individuati ai sensi della normativa vigente nonché da specifiche indicazioni del Consiglio Comunale.
- 5) Per usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo il proprietario o i comproprietari devono rispettare la normativa vigente in materia urbanistica. *[SOPPRESSO e devono aver pagato o avere in corso il pagamento degli oneri di urbanizzazione per le opere di ristrutturazione, in quanto dovuti.]*
- 6) L'agevolazione spetta per non più di tre interi periodi di imposta, a far data da quello in cui ricade l'inizio dei lavori di cui al comma 1, fino alla fine dei medesimi. *[SOPPRESSO Il primo e*

*l'ultimo periodo d'imposta in cui vengono realizzati i lavori vengono computati per intero ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata.]*

- 7) Nel caso in cui il contribuente utilizzi la fattispecie di riduzione dell'aliquota di cui al presente articolo, non è applicabile la riduzione dell'imposta di cui al successivo art. 15.

#### **Art. 14 - Applicazione dell'aliquota minima ai fabbricati posseduti da imprese come beni merce e invenduti**

- 1) Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione o alienazione di beni immobili possono applicare, qualora ciò sia espressamente previsto dalla delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e detrazioni da applicarsi per ciascun periodo di imposta, l'aliquota del 4 per mille relativamente a fabbricati dalle stesse costruiti e invenduti.
- 2) L'agevolazione di cui al comma 1 è applicata esclusivamente in relazione ad unità immobiliari invendute e non locate, né cedute in comodato a terzi a qualsivoglia titolo, vuote da persone e da cose e comunque non utilizzate.
- 3) L'agevolazione di cui al comma 1 si applica alle seguenti condizioni:
  - a) che le unità immobiliari suddette siano state costruite nel completo rispetto delle disposizioni urbanistiche vigenti e che siano stati interamente pagati, o che siano in via di pagamento, i dovuti oneri concessori;
  - b) che sia stata interamente e regolarmente pagata, secondo le disposizioni di cui al precedente Art. 4, oppure che sia stata accertata dall'ufficio o concordata dall'ufficio l'imposta comunale sugli immobili gravante sulle aree edificabili su cui sono stati costruiti gli immobili oggetto di agevolazione;
  - c) che si tratti comunque di immobili di nuova costruzione;
  - d) che il soggetto passivo abbia provveduto all'accatastamento della costruzione presso il competente Ufficio del Territorio secondo le disposizioni vigenti in materia e che alla stessa sia stata attribuita la rendita catastale;
  - e) che la stessa sia in possesso di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica e che alla medesima sia stata correttamente attribuita la numerazione civica esterna ed interna secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia;
  - f) che il soggetto passivo presenti al funzionario responsabile dell'Imposta comunale sugli immobili dell'Ente, entro il termine di presentazione della dichiarazione d'imposta, apposita dichiarazione in carta semplice dalla quale risultino, oltre che le complete generalità e codice fiscale del soggetto passivo e del suo rappresentante legale, la comunicazione di aver rispettato tutte le disposizioni previste nelle lettere precedenti, l'ubicazione dell'immobile, e la data di accatastamento. Tale dichiarazione va rilasciata nelle forme previste dalla L. 4 gennaio 1968, n. 15.
- 4) L'agevolazione si applica per tre periodi di imposta, a partire dal momento dell'accatastamento della costruzione, considerandosi per periodo di imposta intero la frazione di quello in cui la costruzione è stata accatastata, e fino al momento della sua vendita o della perdita dei requisiti di cui al comma 2. In tale ultimo caso l'agevolazione non si applica relativamente all'intero periodo di imposta in cui tali requisiti vengono perduti.

#### **Art. 15 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati divenuti fatiscanti**

- 1) Ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati si applica una riduzione dell'imposta come determinata dall'Art. 8, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) L'esistenza, per l'immobile per il quale si chiede la riduzione dell'imposta, delle caratteristiche di fatiscenza, può essere dichiarata dal contribuente mediante:
  - a) presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15;
  - b) mediante presentazione di apposita perizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
- 3) Nei casi previsti dal comma precedente l'Ufficio Tributi può provvedere a verificare, mediante sopralluoghi e perizie, l'effettiva inagibilità o inabitabilità del fabbricato. La dimostrata impossibilità dell'Ente [SOPPRESSO ad accedere al fabbricato ai fini della] DI verifica dell'effettiva inagibilità o inabitabilità del fabbricato comportano la perdita del diritto alla riduzione dell'imposta.
- 4) Il contribuente può altresì richiedere che la fatiscenza del fabbricato venga determinata mediante sopralluogo di tecnici dell'ufficio comunale. In tal caso la perizia è gratuita ed il

Comune ha diritto al solo rimborso delle spese vive sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'effettuazione della perizia che vengono determinati con Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale in via forfetaria e predeterminata per tutte le tipologie di perizie.

- 5) La domanda di cui al comma precedente, redatta in carta semplice, deve contenere:
  - a) se trattasi di soggetto passivo persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio nonché del codice fiscale del soggetto passivo;
  - b) se trattasi di soggetto passivo diverso da persona fisica, l'indicazione della ragione sociale dell'ente, della sede legale, del codice fiscale, nonché delle generalità, della residenza o domicilio del suo rappresentante legale nonché del codice fiscale di quest'ultimo;
  - c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
  - d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto, in mancanza dei quali non si dà comunque luogo a procedere alla richiesta;
  - e) la ricevuta del pagamento dei costi vivi della perizia determinati con il Decreto di cui al comma precedente.
- 6) *SOPPRESSO [6. La fatiscenza viene determinata con decreto del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale dell'Ente Comunale.]*
- 7) La riduzione d'imposta di cui all'Art. 8, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non è cumulabile con l'applicazione dell'aliquota agevolata relativa immobili oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di cui all'Art. 13 del presente Regolamento.

## CAPO VI

### MODALITÀ DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

#### Art. 16 - Presentazione della dichiarazione ICI

- 1) I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili o i modelli semplificati di cui al successivo Art. 17 e versano l'imposta medesima secondo le disposizioni di cui all'Art. 10 del D. Lgs. 30 settembre 1992, n. 504 nonché di eventuali altre disposizioni vigenti, salvo quanto previsto nel presente Regolamento.
- 2) Preso atto dell'eliminazione dell'obbligo dichiarativo dell'ICI, salvo per gli elementi non rilevabili dal cosiddetto "modello unico informatico" ovvero sia dei fatti non trascritti nello stesso che influiscono sulla modalità di determinazione dell'imposta, a mero titolo esemplificativo, si enucleano i seguenti casi per i quali permane l'obbligo di dichiarazione:
  - L'immobile acquista o perde il diritto all'esenzione dall'ICI;
  - L'immobile acquista o perde il diritto alla riduzione dell'ICI del 50%;
  - Varia il valore dell'area fabbricabile;
  - Cambiano le caratteristiche dell'immobile (ad esempio, il terreno agricolo diviene area fabbricabile o viceversa);
  - L'unità immobiliare non è più adibita ad abitazione principale o, viceversa, è destinata ad abitazione principale;
  - Il soggetto passivo gode di particolari condizioni di agevolazione (locazioni, comodati, ecc.);
  - Viene acquistato un diritto reale per effetto di legge (come, ad esempio, il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite);
  - Viene estinto un diritto di usufrutto o altro diritto reale non soggetto a registrazione;
  - Il soggetto passivo è locatario di un contratto di locazione finanziaria;
  - L'immobile è oggetto di un atto di concessione amministrativa su beni demaniali;
  - L'immobile perde la caratteristica di ruralità;
  - Il soggetto passivo non ha più i requisiti per beneficiare dell'ulteriore detrazione deliberata dal Comune, in aggiunta alle detrazioni di cui al comma 2 e 2-bis dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92;
- 3) La mancata dichiarazione di cui al comma precedente è soggetta alla sanzione di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 504/92;

#### Art. 17 - Modalità di presentazione della dichiarazione ICI

- 1) I contribuenti possono presentare la dichiarazione relativa all'Imposta comunale sugli Immobili mediante i modelli ministeriali di presentazione della dichiarazione e seguendo le specifiche istruzioni ministeriali approvate annualmente ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) La Giunta Municipale può, entro il 30 aprile di ogni anno, con proprio atto deliberativo, approvare le seguenti differenti modalità di dichiarazione dell'imposta comunale sugli immobili che i contribuenti possono utilizzare alternativamente alla modalità prevista nel comma precedente:
  - a) mediante appositi modelli semplificati, disponibili presso gli uffici comunali, tramite sistemi informatici o telematici, o con ulteriori differenti sistemi specificati con lo stesso atto deliberativo compatibili con le possibilità di elaborazione tecnica ed informatica dell'Ufficio Tributi;
  - b) tramite apposita dichiarazione in carta libera da parte dello stesso contribuente, purché essa contenga tutti gli elementi previsti dal modello di cui alla precedente lett. a);
  - c) direttamente presso lo sportello Tributi dell'Ente, presentando all'addetto tutte le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione nonché ogni apposita documentazione che lo stesso contribuente ritiene opportuno presentare. In tal caso l'addetto rilascia copia del modello di presentazione della dichiarazione di cui alla precedente lettera a) come prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione stessa;
  - d) direttamente in via telematica, tramite rete Internet o altro strumento idoneo, prevedendo adeguati mezzi di prova a favore del contribuente riguardo l'avvenuta presentazione della dichiarazione.
- 3) Dette modalità si considerano in ogni caso modalità alternative di presentazione della dichiarazione a tutti gli effetti di legge e del presente Regolamento.

- 4) Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale dell'Ente provvede a rendere ogni anno pubbliche, con gli opportuni mezzi di informazione, le differenti modalità di presentazione della dichiarazione stabilite dalla Giunta Municipale.
- 5) La Giunta Comunale può inoltre, con proprio atto deliberativo, prevedere la stipula di apposite convenzioni per la raccolta delle dichiarazioni attraverso specifici soggetti.
- 6) Tali convenzioni possono essere stipulate con:
  - a) gli iscritti al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali e dei Consulenti del Lavoro, anche per il tramite degli Ordini stessi;
  - b) i Centri di Assistenza Fiscale per imprese e per i lavoratori autonomi, per i lavoratori dipendenti ed i pensionati;
  - c) gli iscritti ai Distretti notarili.
- 7) Dette convenzioni possono stabilire particolari modalità tecniche di presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti per conto dei loro assistiti, con termini anche difforni rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento, con esclusione in ogni caso dei termini per il versamento dell'imposta. In tal caso la data di presentazione della dichiarazione d'imposta ai medesimi soggetti costituisce data di presentazione della dichiarazione del contribuente all'Ufficio.
- 8) In pendenza del termine di presentazione della dichiarazione il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi provvede ad offrire, negli orari d'ufficio stabiliti, allo svolgimento di un apposito servizio di consulenza al cittadino volto all'assistenza nella presentazione della dichiarazione, nel versamento dell'imposta e in ogni altro adempimento connesso all'applicazione del tributo.

#### **Art. 18 - Rettifica da parte del contribuente delle dichiarazioni presentate**

- 1) Nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente con dati errati o mancanti, ad esclusione della mancata indicazione di cespiti tassabili, l'Ufficio Tributi, prima dell'applicazione della sanzioni di legge, provvede ad invitare, anche in via breve, il contribuente a rettificarli nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'invio da parte del contribuente dei dati rettificati preclude all'Ufficio Tributi l'applicazione delle sanzioni previste per infedeltà della dichiarazione e per violazioni di carattere formale. La mancata risposta da parte del contribuente rende applicabile la sanzione in misura non inferiore al doppio del minimo previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- 2) Nel caso di stipula di convenzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, la richiesta di rettifica viene inviata ai soggetti che hanno provveduto a presentare la dichiarazione.
- 3) *SOPPRESSO [3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle dichiarazioni il cui termine di presentazione decorre a partire dal 1° gennaio 1999.]*

#### **Art. 19 - Termini di presentazione della dichiarazione**

- 1) La dichiarazione d'imposta può essere presentata dal momento in cui si verifica la variazione che dà luogo al sorgere dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi della legislazione vigente al 30 settembre dell'anno successivo.
- 2) Per gli eredi del contribuente il termine di cui al comma 1 è differito al 31 dicembre dell'anno successivo. Nel caso di eredità giacente gli obblighi di dichiarazione e pagamento possono essere assolti, in luogo degli eredi, dal curatore dell'eredità in proprio nome, senza che da ciò derivi per lo stesso responsabilità patrimoniale in caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta; lo stesso curatore provvede a darne comunicazione, in carta semplice, all'Ufficio Tributi.
- 3) La Giunta Municipale può, con propria delibera, prorogare i termini di cui ai commi 1 e 2 per non più di 6 mesi a favore di soggetti determinati qualora ciò sia opportuno per particolari esigenze di carattere sociale adeguatamente motivate. A tal fine la delibera deve essere corredata da apposita relazione del Settore Servizi Sociali che attesti l'esistenza di gravi e comprovati problemi di carattere sociale a carico del soggetto passivo.

#### **Art. 20 - Modalità di versamento dell'imposta**

- 1) L'imposta viene versata nei termini e con le modalità previste dall'Art. 10 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, salvo quanto previsto nei commi successivi.
- 2) La Giunta Municipale può, tramite propria deliberazione, fissare modalità alternative o sostitutive di versamento dell'imposta rispetto a quelle previste nel comma precedente. Con detta deliberazione la Giunta Municipale può, in particolare:

- a) prevedere che il contribuente possa versare l'imposta direttamente presso la tesoreria comunale tramite bollettino di C/C postale;
  - b) prevedere che il contribuente possa versare l'imposta direttamente in contanti allo sportello polifunzionale dell'Ufficio Tributi di cui al successivo Art. 44;
  - c) prevedere forme di pagamento dell'imposta tramite mezzi elettronici di pagamento, carte di credito e di debito e strumenti affini, con afflusso degli importi dei versamenti direttamente presso il tesoriere comunale;
  - d) prevedere l'adeguamento dei sistemi di pagamento a disposizioni normative future, dettate anche con riferimento alle imposte erariali.
- 3) Rimangono in ogni caso inalterati i termini per il pagamento previsti dalla legge, salvo il disposto dell'articolo successivo.
  - 4) Per gli immobili compresi negli attivi di procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa si applicano, relativamente ai versamenti, le disposizioni di cui all'Art. 10, comma 6, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

**Art. 21 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta**

- 1) La Giunta Municipale, nel caso si verificano le condizioni sotto riportate, può stabilire, con proprio provvedimento motivato:
  - a) il differimento dei termini di pagamento dell'imposta per non più di 6 mesi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 19;
  - b) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità.

**Art. 22 - Versamenti effettuati da parte di un unico contitolare dell'immobile**

- 1) I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, tenendo presente le rispettive aliquote, si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per il periodo di imposta di riferimento.

## CAPO VII RIMBORSI

### Art. 23 - Istanza di rimborso

- 1) Il soggetto passivo che ha pagato, per un determinato periodo di imposta, una imposta maggiore di quella dovuta, può chiederne il rimborso ai sensi **del comma 173 dell'articolo 1 della Legge 296/2006** <sup>3</sup>[e con le facoltà previste dall'Art. 13 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504]. Alla domanda il contribuente allega ogni documentazione giustificativa del credito che ritiene opportuno allegare. <sup>4</sup>[nonché comunica l'eventuale opzione di cui al comma 2 del suddetto Art. 13]. Tutta la documentazione può essere presentata in fotocopia, tuttavia l'Ufficio Tributi, qualora ciò sia strettamente necessario ai fini dell'espletamento della pratica, può richiedere che venga presentata la documentazione in originale, nonché ogni ulteriore notizia utile per una celere erogazione del rimborso. All'uopo, l'Ufficio Tributi può invitare il contribuente a presentare la domanda di rimborso su specifici modelli contenenti la richiesta di tutti gli elementi utili per una celere istruttoria della pratica. La domanda di cui al presente comma può essere presentata cumulativamente anche per rimborsi relativi a più periodi di imposta.
- 2) L'Ufficio Tributi istruisce la pratica e provvede a notificare al contribuente [SOPPRESSO, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta,] l'esito della domanda di rimborso e provvede contestualmente al rimborso al contribuente delle somme eventualmente dovute, ivi compresi gli interessi.
- 3) Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà dell'Ufficio Tributi, non sia possibile procedere alla istruttoria della domanda di rimborso nei tempi previsti dai commi precedenti, l'Ufficio Tributi ne dà pronta comunicazione al contribuente, indicando il motivo del ritardo ed il termine previsto entro il quale si potrà procedere al completamento dell'istruttoria ed alla eventuale erogazione del rimborso.
- 4) Le presenti disposizioni si applicano alle domande di rimborso presentate a partire dal 1° gennaio 1999, anche se relative a periodi di imposta precedenti. Per le domande già presentate a tale data l'Ufficio Tributi provvede alla liquidazione dei rimborsi spettanti seguendo l'ordine cronologico di presentazione e provvedendo all'esaurimento delle medesime entro e non oltre il 30 giugno 2000. Successivamente l'ufficio tributi provvederà alla liquidazione delle domande di rimborso con cadenza almeno semestrale.

### SOPPRESSO [Art. 24 - Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree

- 1) Per le aree divenute inedificabili in relazione a deliberazioni dell'Ente che modificano gli strumenti urbanistici vigenti, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore somma versata fra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92 nonché ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della stessa legge quale area fabbricabile.
- 2) Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.
- 3) Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste dall'Art. 13 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dall'Art. 22 del presente Regolamento.
- 4) Il rimborso può essere richiesto per i cinque periodi d'imposta precedenti quello in cui lo strumento urbanistico che ha dato luogo all'inedificabilità delle aree è stato adottato dal Consiglio Comunale.]

### Art. 25 - Rimborsi automatizzati

- 1) L'Ufficio Tributi provvede all'emissione di rimborsi automatizzati in sede di liquidazione dell'imposta.
- 2) Il provvedimento di rimborso avviene per il tramite di apposito decreto del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale che approva gli elenchi riepilogativi dei soggetti aventi diritto al rimborso e dispone l'erogazione dei medesimi.
- 3) Il rimborso automatizzato avviene, salvo eventuali impedimenti non dipendenti dalla volontà dell'ufficio tributi, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'indebito versamento. Del provvedimento di rimborso è data notizia al contribuente.
- 4) L'Ufficio Tributi, prima di provvedere all'emissione del provvedimento di rimborso, ha comunque diritto di richiedere al contribuente informazioni in ordine allo stato del proprio pa-

<sup>3</sup> Modifica introdotta con Deliberazione n. 155 del 29/12/2008 [SOPPRESSO con Deliberazione n. 155 del 29/12/2008]

<sup>4</sup> SOPPRESSO con Deliberazione n. 155 del 29/12/2008

trimonio mobiliare nel Comune di San Benedetto del Tronto, al fine esclusivo di accertare l'effettiva debenza del rimborso medesimo.

#### **Art. 26 - Termine di presentazione delle domande di rimborso**

- 1) Le domande di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili devono essere presentate entro il 31 dicembre del quinto periodo di imposta successivo a quello in cui l'imposta è stata pagata, o, se pagata posteriormente, avrebbe dovuto essere pagata.
- 2) Per i periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento le domande di rimborso possono essere presentate fino a quando sono pendenti i termini per l'accertamento dei medesimi periodi di imposta.
- 3) *SOPPRESSO [3. Le domande di rimborso per sopravvenuta inedificabilità delle aree di cui al precedente Art. 24 possono essere presentate entro il 31 dicembre del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato adottato lo strumento urbanistico che ha reso l'area inedificabile, in relazione ai periodi di imposta menzionati nel comma 4 dello stesso Art. 24]*

#### **Art. 27 - Riscossione coattiva**

- 1) Il Comune di San Benedetto del Tronto effettuerà la riscossione coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 504/92, a mezzo ruolo, così come disciplinata dalla normativa vigente;
- 2) Qualora sia presente una procedura di esecuzione immobiliare in capo al soggetto passivo, al solo fine di velocizzare la determinazione dell'atto esecutivo da esibire al Giudice dell'Esecuzione ed esigere il credito, la riscossione coattiva potrà avvenire ai sensi del R. D. 639/1910. Resta confermato per il resto la riscossione coattiva a mezzo ruolo ai sensi della normativa vigente.
- 1) *SOPPRESSO [Il Comune di San Benedetto del Tronto provvede alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili in base alle disposizioni di cui all'Art. 12 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, salvo il disposto del presente regolamento.]*

#### **Art. 28 - Sospensione della riscossione coattiva in pendenza di giudizio**

- 1) Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale, sentito il responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Ente, può, in deroga alle disposizioni previste dall'Art. 12 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sospendere la riscossione coattiva dell'imposta in pendenza di giudizio nei seguenti casi:
  - a) quando il contribuente propone all'Ente la conciliazione giudiziale della controversia ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In tal caso, la riscossione è sospesa sino al momento in cui la procedura di conciliazione giudiziale viene definita o, in alternativa, fino al momento in cui l'Ufficio Tributi comunica al contribuente il diniego alla procedura di conciliazione giudiziale;
  - b) quando, in relazione allo stato della procedura di contenzioso, ed anche con riferimento a giudicati, pur provvisori, noti in relazione alla medesima casistica, sussistono fondati motivi di incertezza sulle ragioni delle parti, tali da consigliare l'attesa dell'esito del giudizio definitivo, noto anche in relazione a controversie relative alla medesima materia decise dalla suprema Corte di Cassazione;
  - c) quando, in relazione alla presentazione di specifici provvedimenti legislativi o disegni di legge, sia nota la possibilità anche futura, per i contribuenti, di provvedere a definizioni agevolate delle pendenze tributarie;
  - d) in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno in relazione alla personalità del trasgressore, al pericolo per la successiva riscossione e all'oggetto dedotto in giudizio dal ricorrente.
- 2) In ogni caso, anche al verificarsi degli eventi sopra descritti, la sospensione della riscossione rimane una mera facoltà del Dirigente.
- 3) Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale sospende in ogni caso la riscossione coattiva delle somme quando sussista un giudicato, anche provvisorio, sfavorevole all'Ente, provvedendo anche, se del caso, al discarico amministrativo delle somme già iscritte a ruolo. Nel caso in cui le somme sia state già pagate, il Dirigente provvede all'emanazione del provvedimento di rimborso entro 90 giorni dalla decisione della Commissione Tributaria, pur in presenza di appello o di ricorso per Cassazione da parte dello stesso Ente.
- 4) Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche in relazione ai giudizi pendenti in materia di Imposta comunale sugli Immobili alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

- 5) Non si dà in ogni caso luogo a liquidazione o accertamento dell'imposta quando le somme dovute, inclusi gli interessi e le sanzioni calcolate senza la previsione delle riduzioni per adesione del contribuente, non eccedono € 16,53 ai sensi del DPR n. 129 del 16 aprile 1999.

## CAPO VIII

### LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

#### <sup>5</sup>[Art. 29 - Programmazione dell'attività annuale di liquidazione dell'imposta

- 1) *L'Ufficio Tributi procede alla liquidazione annuale dell'Imposta Comunale sugli Immobili nei confronti di tutti i contribuenti presenti nella banca dati dell'Ente, anche ai fini dell'effettuazione dei rimborsi automatizzati di cui all'Art. 25 del presente Regolamento, seguendo le disposizioni di cui all'Art. 11, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.*
- 2) *La Giunta Municipale, con propria delibera, può, con criteri di imparzialità dalla stessa definiti, limitare le procedure di liquidazione ad un numero di soggetti passivi non inferiore al 30% di quelli esistenti nella banca dati comunale, anche per più periodi di imposta, purché i criteri prescelti consentano di mantenere la perfetta integrità e funzionalità, sul piano tecnico ed informatico, della banca dati comunale dei soggetti passivi.*
- 3) *Sono in ogni caso soggette a liquidazione tutte le dichiarazioni di imposta o le dichiarazioni sostitutive presentate dai contribuenti.]*

#### **Art. 30 - Programmazione annuale e pluriennale dell'attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili**

- 1) La Giunta Comunale provvede, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione, effettuato ai sensi del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, alla definizione del programma annuale di liquidazione ed accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili da assegnare all'Ufficio Tributi dell'Ente. Contestualmente, la Giunta municipale determina le linee generali di pianificazione dell'attività di liquidazione ed accertamento dell'ICI con riferimento all'intero triennio preso in considerazione dal bilancio pluriennale di previsione. Sia la programmazione annuale dell'attività che quella pluriennale devono avvenire in aderenza con i contenuti della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio annuale e pluriennale di previsione, e devono in ogni caso garantire in via previsionale l'ammontare del gettito previsto nei suddetti documenti contabili.
- 2) Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale, mediante la propria attestazione di regolarità tecnica della suddetta delibera, esprime il proprio motivato parere favorevole in ordine al previsto raggiungimento, attraverso l'attività di liquidazione ed accertamento dell'imposta prevista dalla delibera medesima, degli obiettivi finanziari previsti nei suddetti documenti contabili.
- 3) La delibera che eventualmente determini le categorie di soggetti o di oggetti da sottoporre ad accertamento non deve in ogni caso avere a riferimento un periodo di imposta in corso o futuro rispetto all'anno di effettuazione delle operazioni di accertamento.
- 4) La suddetta delibera può essere sostituita dalla delibera di Giunta municipale relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione di cui all'Art. 11 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, purché il suddetto piano esecutivo contenga tutti gli elementi previsti dal presente articolo per la corretta definizione dell'attività di accertamento.
- 5) Nella definizione degli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungersi nell'attività di liquidazione ed accertamento dell'ICI la Giunta municipale può:
  - a) prevedere la limitazione dell'attività di liquidazione dell'imposta ad alcune categorie di immobili o di proprietari di immobili, da individuarsi seguendo, per quanto possibile, criteri temporali di rotazione;
  - b) prevedere l'identificazione dell'attività di accertamento facendo riferimento:
    - a controlli da effettuarsi su porzioni limitate di territorio, anche con riferimento alla identificazione della congruità e coerenza dei valori catastali degli immobili insistenti su quel territorio rispetto ai valori registrati al resto del territorio comunale;
    - a controlli da effettuarsi su particolari categorie di soggetti possessori di immobili, con criteri di rotazione, al fine di identificare potenziali aree di evasione ed elusione di imposta;
    - a controlli da effettuarsi sulla effettiva corrispondenza tra la classificazione, ai fini catastali, degli immobili o di particolari categorie di immobili, e la loro destinazione d'uso, anche con riferimento alle risultanze di pratiche di definizione agevolata o non agevolata di violazioni in materia edilizia, o di pratiche di rilascio di licenze ed autorizzazioni di natura commerciale, nonché alle risultanze di altri elementi di indagine desumibili da dati in possesso dell'Ente;
    - a controlli da effettuarsi sull'effettiva esistenza delle condizioni, per i contribuenti, per la legittima usufruizione di detrazioni, esenzioni, abbattimenti o modalità agevo-

<sup>5</sup> Soppresso con Deliberazione n. 155 del 29/12/2008

- late di determinazione dell'imposta, sia previste dalla legislazione vigente che da autonomi atti dell'ente comunale;
- a controlli da effettuarsi sulla corretta dichiarazione, da parte dei soggetti passivi, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, con particolare riferimento alla corretta determinazione del valore imponibile dei suddetti immobili;
- c) identificare autonomamente ulteriori tipologie di attività di accertamento, eseguibili anche in conseguenza di sopravvenute modifiche normative, purché coerenti e rispettose dei vincoli di bilancio e di previsione inseriti nei documenti contabili.
- 6) In mancanza della suddetta deliberazione della Giunta Municipale, i criteri di accertamento dell'imposta sono determinati con Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale, seguendo, in quanto applicabili, i criteri fissati nei commi precedenti.
- 7) Sono fatte salve le deliberazioni della Giunta Municipale già emanate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che dettano criteri e modalità di esecuzione delle operazioni di liquidazione e di accertamento dell'Imposta Comunale sugli immobili.
- 8) Per quanto non previsto e diversamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in materia di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 31 - Decadenza dell'azione di liquidazione ed accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili**

- 1) La liquidazione e l'accertamento delle imposte dovute dal contribuente avviene, salvo diverse disposizioni di future leggi speciali, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo di imposta con riferimento al quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione dell'imposta ovvero, per i periodi di imposta per i quali questa non doveva essere presentata, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

- 2) La disposizione di cui al comma precedente si applica per i periodi di imposta 1999 e successivi.

- 3) Per i periodi d'imposta antecedenti al 1999 si applicano i termini di liquidazione ed accertamento previsti dalle disposizioni vigenti o future.

- 4) Il Funzionario Responsabile dell'Imposta può concedere, su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento e/o liquidazione, la rateizzazione del debito relativo agli atti che il richiedente indicherà nell'istanza.

La rateizzazione riguarderà il 70% del debito complessivo e sarà suddiviso in 8 (otto) rate trimestrali costanti con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione. La prima rata avrà scadenza il 1° giorno del mese successivo al pagamento dell'anticipo del 30% che dovrà essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla redazione del provvedimento di rateizzazione. E' obbligo del contribuente far pervenire all'Ufficio copia dei versamenti effettuati entro i 7 (sette) giorni successivi al pagamento.

Qualora l'importo dilazionato superi i 2.583,00 (duemilacinquecentoottantatre/00) il contribuente, per l'ottenimento della rateizzazione, è tenuto a prestare garanzia, a mezzo polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per l'importo rateizzato, oltre agli interessi legali ed eventuali spese di recupero del credito, per il periodo di rateizzazione del detto importo, aumentato di sei mesi. Copia della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria dovrà essere consegnata all'Ufficio entro 7 (sette) giorni dal versamento del 30%, unitamente alla ricevuta del versamento stesso.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Qualora non vi provveda l'Ufficio procederà al recupero forzoso.

Non si procede alla rateizzazione qualora l'importo complessivo, oggetto della richiesta, sia inferiore a € 250,00;

**Art. 32 - Progetti di accertamento ICI - Compenso incentivante al personale addetto**

- 1) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 lettera p) del D.Lgs. n. 446/1997 l'Ente può, in presenza di particolari progetti rivolti al recupero dell'evasione fiscale e in coerenza con le politiche di bilancio, riconoscere al personale addetto al recupero dell'ICI un compenso incentivante in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva e nazionale. Tale compenso sarà riconosciuto in relazione ai specifici e accertabili risultati raggiunti nell'ese-

cuzione del progetto annuale di recupero dell'evasione ICI e in base a quanto indicato nei successivi commi del presente articolo.

- 2) Il compenso sarà riconosciuto in una misura stabilita annualmente dalla Giunta sulla base del progetto presentato. In ogni caso il compenso non potrà essere superiore ad 1/3 dello stipendio tabellare annuo in godimento del dipendente. Il compenso è da intendersi comprensivo degli oneri contributivi a carico dell'Ente.
- 3) La definizione puntuale del personale addetto al recupero dell'evasione ICI in relazione allo specifico progetto annuale sarà contenuta preventivamente nel progetto di recupero dell'evasione di cui al successivo comma 4, proposto dal funzionario responsabile dell'ICI, sentito il Dirigente competente.
- 4) Il compenso incentivante viene determinato ed erogato con le modalità e sulla base dei criteri di seguito elencati:
  - a) ogni anno in concomitanza con l'approvazione del PEG il funzionario responsabile predispone e sottoscrive un progetto di recupero dell'evasione ICI, sentito il Dirigente, coerente con gli obiettivi di entrata previsti nel bilancio di previsione per quell'anno. Il progetto può essere anche di carattere pluriennale, ma in tal caso vanno indicate le attività previste per ogni annualità. Il progetto deve in ogni caso contenere almeno i seguenti elementi:
    - I Ammontare del recupero previsto
    - II Descrizione dell'attività da svolgere
    - III Personale coinvolto (nome e cognome, settore di appartenenza; per il personale non assegnato all'ufficio ICI indicare specificamente le motivazioni e l'apporto al progetto)
    - IV Personale esterno eventualmente da acquisire: quale profilo e per quale motivazione (eventuali professionisti, che non prendono il compenso incentivante, ma che rappresentano un costo aggiuntivo per l'Ente)
    - V Costi (indicare costi per l'acquisto di eventuali strumentazioni/risorse umane particolari)
    - VI Tempi (indicare verifiche intermedie)
  - b) il compenso può essere riconosciuto solo al personale addetto al recupero dell'evasione ICI indicato preventivamente nel progetto, e non può essere riconosciuto ai dirigenti e ai responsabili di posizione organizzativa. Per personale addetto al recupero si intendendo dipendenti, di ruolo o a tempo determinato, che prestano servizio, in via permanente o temporanea, anche a seguito di aggregazione da altri uffici o servizi, indicati nel progetto di cui alla precedente lettera a) nel corso dell'anno preso a riferimento per l'erogazione del compenso, acquisito, ove necessario, l'eventuale parere favorevole dei Dirigenti delle altre ripartizioni interessate. Per i dipendenti a tempo determinato che prestano servizio solo per parte del periodo di tempo nel quale viene svolto il programma di accertamento dell'imposta, il suddetto compenso è proporzionalmente ridotto per il periodo di tempo nel quale il suddetto dipendente ha partecipato al programma di accertamento dell'imposta;
  - c) L'ammontare del compenso è pari alla percentuale determinata dalla Giunta con l'approvazione del progetto stesso delle somme effettivamente incassate dall'Ente comunale per il periodo oggetto di attribuzione del compenso, ripartita in base a quanto stabilito preventivamente dal progetto tra i dipendenti che vi partecipano. In ogni caso il compenso individuale non potrà superare la misura di 1/3 dello stipendio tabellare annuo percepito dal dipendente. L'ammontare sarà erogato solo al raggiungimento dell'importo indicato nel progetto, ove non sia raggiunto l'ammontare stabilito nel progetto la percentuale del compenso verrà proporzionalmente ridotta alla minore entrata.
  - d) Un importo pari all'1% dell'ammontare complessivo del compenso andrà a finanziare un apposito intervento di bilancio finalizzato all'acquisto di beni e servizi da parte dell'Ufficio ICI, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio ;
  - e) La misura del compenso viene determinata in via provvisoria, sulla base del progetto approvato dalla giunta, ed inserita nel bilancio annuale e pluriennale di previsione.
  - f) A fine anno il funzionario responsabile dell'ICI relaziona al Dirigente circa i risultati del progetto. Con Determina dirigenziale si approva la relazione e si liquidano gli importi previsti con le modalità stabilite dal progetto approvato dalla Giunta.
  - g) I compensi vanno erogati in un'unica soluzione ad avvenuta verifica delle somme effettivamente incassate.

L'ammontare del premio determinato per ciascun dipendente è da intendersi al lordo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale a suo carico. Sono incluse le ritenute previdenziali a carico dell'Ente.

## CAPO IX

### ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

#### **Art. 33 - Esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ente**

- 1) L'Ufficio Tributi dell'Ente esercita il potere di autotutela in tutti i casi in cui, nell'esercizio della propria attività, lo stesso compia atti illegittimi.

#### **Art. 34 - Organo competente per l'esercizio del potere di autotutela**

- 1) L'esercizio del potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione spetta al Funzionario Responsabile che ha emanato l'atto illegittimo o, in caso di grave inerzia, al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale dell'Ente.

#### **Art. 35 - Ipotesi di annullamento di ufficio o di rinuncia all'imposizione**

- 1) L'Ufficio Tributi può procedere, in tutto o in parte all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, sia per autonoma iniziativa che in presenza di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) errore nel presupposto dell'imposta;
  - d) doppia imposizione;
  - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - h) errore materiale del contribuente, facilmente conoscibile dall'Amministrazione;
  - i) errore evidente nell'interpretazione della norma tributaria, eventualmente desumibile anche da sentenze delle Commissioni Tributarie e della Corte di Cassazione favorevoli al contribuente
- 2) Non si procede ad annullamento di ufficio, o alla rinuncia ad imposizione, per motivi per i quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune di San Benedetto del Tronto.

#### **Art. 36 - Istanza da parte del contribuente**

- 1) Il contribuente il quale ritiene che l'atto emanato nei suoi confronti sia illegittimo, può richiederne l'annullamento sia presentando apposita istanza in carta semplice presso l'ufficio tributi dell'Ente, sia verbalmente presso lo sportello dell'Ufficio Tributi, nel qual caso viene redatto processo verbale delle dichiarazioni in presenza dell'addetto. Il contribuente può allegare all'istanza ogni documentazione che ritiene utile ai fini del sostenimento delle proprie ragioni.
- 2) L'Ufficio Tributi può invitare il contribuente a presentare eventuale documentazione in suo possesso a sostegno delle proprie ragioni. La richiesta può essere fatta anche in deroga alle disposizioni dell'art. 42, nell'interesse del contribuente, qualora i documenti non siano facilmente reperibili in tempo utile per poter dare una adeguata risposta al contribuente medesimo.

#### **Art. 37 - Risposte al contribuente e criteri di priorità**

- 1) Il contribuente ha diritto ad una risposta scritta alla sua richiesta di esercizio, da parte dell'Ente, del proprio potere di autotutela, contenente la decisione adeguatamente motivata dell'Ufficio Tributi in merito all'istanza presentata. La risposta scritta deve essere fornita, nei limiti delle possibilità dell'ufficio ed in presenza di istanza presentata dal contribuente almeno trenta giorni prima rispetto alla scadenza dei termini per il ricorso contro l'atto, della complessità della pratica e della tempestività della richiesta dell'esercizio del potere di autotutela da parte del contribuente, in un termine utile tale da permettere al contribuente non soddisfatto di presentare ricorso avanti la Commissione Tributaria. In ogni caso l'Ufficio non è obbligato a fornire al contribuente una risposta entro il termine di scadenza per la presentazione del ricorso presso la commissione Tributaria competente.

- 2) Qualora, dopo la proposta di ricorso avanti la Commissione Tributaria, l'Ufficio Tributi provveda all'annullamento dell'atto ritenuto illegittimo, il funzionario responsabile né dà comunicazione alla Commissione Tributaria affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- 3) Nell'esercizio del proprio potere di autotutela, l'Ufficio Tributi provvede ad esaminare le istanze dei contribuenti nell'ordine cronologico nel quale vengono presentate. Qualora la mole di lavoro non consenta, seguendo tale criterio, di dare risposte in tempi utili a tutti i contribuenti, l'Ufficio Tributi provvede a dare priorità alle istanze di rilevante interesse generale e, tra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

#### **Art. 38 – Sospensione degli effetti dell'atto notificato**

- 1) Il Funzionario responsabile dell'Imposta, nei casi ritenuti opportuni, può, con la comunicazione di cui al precedente art. 37, sospendere gli effetti dell'atto notificato al contribuente, onde permettere all'Ufficio Tributi di meglio valutare il contenuto dell'istanza presentata. In tal caso, dopo aver successivamente comunicato al contribuente l'esito della richiesta di autotutela, l'Ufficio Tributi provvede alla notifica di un nuovo atto sostitutivo del precedente, eventualmente modificato.

#### **Art. 39 - Adempimenti dell'Ufficio Tributi**

- 1) Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni, interessi ed oneri accessori relativi ad un singolo atto sia superiore a 5 milioni di lire, l'annullamento è sottoposto al preventivo parere del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale.

#### **Art. 40**

Le presenti disposizioni si applicano alle istanze presentate ed agli atti emanati a partire dal 1° gennaio 1999. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dall'Ufficio Tributi fino al 31 dicembre 1998.

**CAPO X  
INTERESSI**

**Art. 41 - Modalità di calcolo degli interessi a debito ed a credito dell'Ente**

- 1) Gli interessi dovuti dal contribuente all'Ente nel caso di pagamento tardivo, liquidazione ed accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili decorrono dal giorno in cui la somma o la maggiore somma risultava dovuta e sono computati:
  - a) fino al giorno di emissione dell'avviso di liquidazione o di accertamento, nel caso di emissione di detti atti;
  - b) fino alla scadenza presumibile del pagamento per l'imposta riscossa tramite ruoli.
- 2) Sono inoltre dovuti all'Esattore o all'Ente gli interessi maturati in seguito a procedure esecutive e fino all'effettivo soddisfacimento del credito, nonché quelli che maturano in pendenza di giudizio. In quest'ultimo caso gli interessi medesimi sono calcolati solo sull'imposta riconosciuta a favore dell'Ente a seguito di giudizio non impugnabile a far data dal giorno in cui la medesima imposta era effettivamente dovuta.

**Art. 42 - Modalità di calcolo degli interessi**

- 1) Gli interessi a debito ed a credito dell'Ente decorrenti dal 1° gennaio 1999, relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili, sono calcolati al saggio legale di interesse stabilito dalla legge o da provvedimenti amministrativi.
- 2) Per gli avvisi di accertamento emessi fino al 31 dicembre 1998 e per le domande di rimborso presentate a tale data, gli interessi si calcolano secondo le specifiche disposizioni previste dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

**CAPO XI**  
**DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

**Art. 43 - Diritti generali del contribuente**

- 1) Nell'ambito dei rapporti che il soggetto passivo intrattiene con il Comune in relazione all'imposta comunale sugli Immobili, questi, oltre ai diritti stabiliti dalle leggi vigenti ed a quelli specificamente stabiliti da articoli del presente Regolamento, possiede i seguenti diritti:
  - a) diritto alla conoscenza delle motivazioni di qualunque atto emesso dall'Ufficio Tributi dell'Ente, in relazione a qualunque rapporto instaurato tra lo stesso soggetto passivo e l'Amministrazione in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
  - b) diritto a ricevere, in ogni atto e comunicazione dell'Amministrazione inerente la gestione dell'imposta, il nominativo del dipendente, funzionario o dirigente responsabile del procedimento;
  - c) diritto di accedere gratuitamente, sia per richiesta diretta che tramite mezzi informatici o telematici, a tutte le norme comunali in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
  - d) diritto a ricevere, entro 30 giorni dalla richiesta, copia di qualsiasi atto deliberativo dell'Amministrazione o di determinazione del funzionario responsabile o del Dirigente in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, dietro corresponsione dei relativi diritti in quanto dovuti;
  - e) diritto a ricevere risposta scritta, entro un congruo termine dipendente dalla complessità e dal numero delle pratiche in lavorazione, sull'esito di ogni richiesta di agevolazione o riduzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
  - f) diritto ed esporre e proporre criteri di semplificazione negli atti e nei rapporti tributari con l'Amministrazione Comunale.
- 2) Il contribuente esercita i diritti previsti dal presente articolo facendo richiesta scritta o orale presso l'Ufficio Tributi dell'Ente. Il funzionario responsabile è tenuto a ricevere tutte le richieste dei contribuenti e ad esaudirle nei limiti temporali previsti.

**Art. 44 - Modalità di richiesta di informazioni al contribuente**

- 1) L'Ufficio Tributi dell'Ente comunale applica le disposizioni di cui all'Art. 11, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché ogni altra disposizione in merito alla acquisizione di informazioni relative alla gestione dell'imposta, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) al contribuente possono essere richieste, da parte dell'Ufficio Tributi, esclusivamente informazioni non reperibili attraverso altre fonti interne alla Pubblica Amministrazione;
  - b) la richiesta di documentazione deve contenere i motivi della stessa ai sensi dell'art. 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241;
  - c) la richiesta di informazioni deve sempre contenere l'indicazione del funzionario responsabile del tributo e del funzionario o dipendente che cura il procedimento amministrativo;
  - d) la richiesta di informazioni deve sempre contenere le modalità da seguire per il corretto adempimento della richiesta, non deve richiedere formalità o adempimenti che non siano strettamente necessari in relazione all'oggetto del procedimento.
- 2) L'Ufficio Tributi dell'Ente può tuttavia, invitare il contribuente alla presentazione di documentazione in possesso di altri uffici della Pubblica Amministrazione nei seguenti casi:
  - a) quando, sulla base delle circostanze di fatto, ciò può oggettivamente essere vantaggioso per il contribuente medesimo;
  - b) quando le informazioni in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni sono parziali e comunque non consentirebbero, per la loro entità e natura, di addivenire ad una conoscenza univoca di dati relativi alla posizione del contribuente;
  - c) quando gli archivi della Pubblica Amministrazione da cui possono essere desunte le informazioni non sono aggiornati rispetto alle informazioni necessarie per la definizione della procedura;
  - d) quando, nonostante l'acquisizione di informazioni presso altri Uffici della Pubblica Amministrazione, sussistono discordanze tra i vari dati in possesso dell'Ufficio Tributi;
  - e) quando i tempi necessari per l'ottenimento delle informazioni possono comportare il decadimento dall'azione accertatrice;
  - f) quando le informazioni presenti in archivi di altre Pubbliche Amministrazioni sono oggettivamente non disponibili per cause indipendenti dalla volontà del Comune e dell'Ente cui vengono richieste le informazioni stesse;

- g) quando il reperimento delle informazioni presso altre Pubbliche Amministrazioni comporta per la collettività locale costi assolutamente sproporzionati rispetto alla richiesta diretta di informazioni al contribuente, anche in relazione al valore presumibile della pratica;
  - h) quando la ricerca di informazioni presso altri archivi della Pubblica Amministrazione trova dei limiti relativi all'acquisizione ed al trattamento informatico dei dati;
  - i) quando la ricerca di informazioni attraverso altri uffici della Pubblica Amministrazione configura una violazione del diritto alla riservatezza secondo le disposizioni della L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) Non sono ammesse richieste di documentazioni ai contribuenti in casi diversi rispetto a quanto disposto dal presente articolo. In ogni caso non è ammessa la richiesta al contribuente di informazioni già in possesso dell'Ente comunale, anche presso Uffici diversi dall'Ufficio Tributi.

#### **Art. 45 - Sportello polifunzionale dell'Ufficio Tributi**

- 1) Il Comune di San Benedetto del Tronto provvede alla attivazione [*SOPPRESSO, entro il 30 giugno 1999,*] di uno sportello polifunzionale presso il quale il contribuente può svolgere unitariamente ogni pratica relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili, anche congiuntamente con altri tributi imposti dal Comune di San Benedetto del Tronto, ivi compresi, nei limiti delle convenzioni stipulate, quelli relativi a tributi la cui gestione è affidata a soggetti terzi, nonché ottenere informazioni relativamente alla propria posizione tributaria ed amministrativa nei confronti dell'Ente comunale. In particolare le funzioni che devono gratuitamente essere svolte dallo sportello polifunzionale devono ricomprendere, senza essere limitate, alle seguenti:
- a) assistenza nella presentazione delle dichiarazioni di variazione ai fini ICI, nei casi in cui tali dichiarazioni vengano presentate per il tramite dello sportello polifunzionale;
  - b) fornitura al cittadino, anche tramite l'utilizzo della rete Internet e di altre reti telematiche, di ogni informazione in relazione ad aliquote, detrazioni ed oneri accessori relativi all'imposta comunale sugli immobili relativamente ad altri comuni;
  - c) svolgimento unitario, laddove possibile, di una pratica inerente un tributo in connessione con gli adempimenti relativi ad altri tributi;
  - d) assistenza nella presentazione di domande relativa a maggiori detrazioni spettanti in forza di legge o di regolamento a tutti o a particolari categorie di cittadini;

#### **Art. 46 - Diritto di interpello del contribuente**

- 1) Il soggetto passivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili può richiedere in ogni momento all'Ufficio Tributi dell'Ente un parere relativamente all'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'imposta in relazione ad un caso concreto prospettato dallo stesso contribuente.
- 2) La richiesta di parere può riguardare:
  - a) l'interpretazione di una specifica norma legislativa o regolamentare in relazione allo specifico caso prospettato;
  - b) la quantificazione dell'onere tributario gravante su un determinato cespite;
  - c) le conseguenze, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di una operazione economica che il contribuente ha effettuato o intende effettuare.
- 3) Il contribuente può presentare la richiesta sia direttamente che tramite un rappresentante che può agire mediante procura scritta non autenticata. Nel caso in cui il contribuente richiedente non sia soggetto passivo dell'imposta e l'emissione della risposta necessiti la comunicazione a questi di dati di altri soggetti passivi, insieme alla domanda il contribuente deve presentare il consenso scritto di questi alla comunicazione dei suoi dati fiscali al richiedente.
- 4) Il contribuente ha diritto all'emissione di una risposta scritta da parte del funzionario responsabile dell'Ente entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Prima dell'emanazione della risposta il funzionario responsabile può richiedere ogni ulteriore documentazione al contribuente necessaria o utile ai fini dell'emissione della risposta: in tal caso il suddetto termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni. Il contribuente o il suo rappresentante possono in ogni caso richiedere un colloquio con il funzionario responsabile del procedimento.
- 5) Il contenuto della risposta emessa dall'Ufficio Tributi preclude al medesimo una qualificazione della fattispecie in sede di accertamento diversa dalla qualificazione prevista in sede di risposta, salvo che, da documentazione successivamente venuta in possesso dell'Ufficio, non risulti che la questione era stata prospettata dal contribuente in modo non veritiero rispetto alla realtà. In ogni caso non può essere opposta al contribuente la mancata presentazione di documenti non presentati dallo stesso e non richiesti dall'Ufficio Tributi.
- 6) Le risposte emesse dall'Amministrazione sono vincolanti per l'Ufficio Tributi anche in presenza di altri giudicati più favorevoli ai Comuni stessi. Sulla base di tali giudicati l'Ufficio Tributi può tuttavia mutare il proprio indirizzo in relazione a nuove richieste effettuate da altri contribuenti sulla stessa materia.
- 7) Le risposte emesse dall'Amministrazione sono pubbliche e possono essere fornite a semplice richiesta di altri contribuenti, salvo che per l'identità della parte richiedente e del proprio rappresentante.

#### **Art. 47 - Certificazione dell'imposta pagata dal contribuente**

- 1) L'Ufficio Tributi rilascia, su richiesta del contribuente, apposita certificazione dell'ammontare dell'imposta pagata dal contribuente stesso sugli immobili posseduti nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, relativamente ad ogni periodo di imposta per cui tale documentazione risulta disponibile. La certificazione, a firma del funzionario responsabile dell'imposta, viene rilasciata entro un mese dalla richiesta.
- 2) L'Ufficio Tributi può altresì, su richiesta del contribuente, attestare, nella stessa documentazione, la corrispondenza dell'imposta pagata dal contribuente alle disposizioni di legge e del presente regolamento: in tal caso, tuttavia, l'Ufficio Tributi può preventivamente procedere alla liquidazione ed all'accertamento dell'imposta nei confronti del contribuente medesimo se, dagli atti già a disposizione dell'Ufficio, non risulti possibile rilasciare tale attestazione. In tal caso la certificazione viene rilasciata nel termine di un mese dal termine della procedura di liquidazione o accertamento del tributo, e salvo che con il contribuente richiedente non si instauri contenzioso.
- 3) Il Comune di San Benedetto del Tronto può inoltre stabilire, con deliberazione della Giunta Municipale, un ammontare forfetario dovuto dal contribuente a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per l'estensione della certificazione.

**CAPO XII**  
**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

**Art. 48 - Funzionario responsabile dell'imposta**

- 1) Con delibera della Giunta Municipale viene individuato il funzionario responsabile della gestione dell'imposta comunale sugli immobili. Con la medesima delibera viene individuato un ulteriore dipendente che provvede allo svolgimento delle funzioni del funzionario responsabile in assenza di quest'ultimo.
- 2) Il funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili:
  - a) ha attribuite tutte le funzioni previste nell'Art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
  - b) provvede alla definizione ed alla sottoscrizione degli accertamenti con adesione ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e dei regolamenti comunali in materia;
  - c) ha la rappresentanza in ogni grado di giudizio dell'Ente comunale, disgiuntamente con il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale dell'Ente e di altri soggetti individuati da questo o da deliberazioni della Giunta Municipale, nelle controversie concernenti l'imposta, con eccezione delle controversie avanti la Corte di Cassazione, salvo che non sia diversamente disposto con delibera della Giunta Municipale;
- 3) Qualora la Giunta Municipale non provveda alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta, funzionario responsabile dell'imposta è, in ogni caso, il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale dell'Ente e vice funzionario è il sostituto di quest'ultimo.
- 4) Sono in ogni caso vigenti gli atti di nomina del funzionario responsabile dell'imposta emanati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**CAPO XIII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 49 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (in Gazz. Uff., 23 dicembre 1997, n. 298, s.o.). -- Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Preambolo  
(Omissis).

#### **Articolo 1 ... 50** (Omissis).

#### **Art. 51. - Imposte e tasse abolite.**

Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

- 1) Dal 1° gennaio 1999 sono abolite:
  - a) le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
  - b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
  - c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- 2) I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

#### **Art. 52. - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.**

- 1) Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
- 3) Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
- 4) Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
- 5) I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
  - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
    - I mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53;
    - II nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai conces-

- sionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;
- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
  - d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
- 6) La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.
- 7) Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

**Art. 53. - Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.**

- 1) Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
- 2) L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
- 3) Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-Città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto (1).
- 4) Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.  
(1) Comma così modificato dall'art. 15, D. Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

**Art. 54. - Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.**

- 1) Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione (1). (1) Comma così modificato dall'art. 6, D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.

**Articolo 55 ... 57**

(Omissis).

**Art. 58. - Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.**

- 1) Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) (Omissis) (1);
  - b) (Omissis) (2);
  - c) (Omissis) (3).
- 2) Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi

elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

- 3) Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente. 4. Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
- (1) Sostituisce l'art. 3, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.  
(2) Modifica il comma 2 dell'art. 5, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.  
(3) Modifica il comma 1 dell'art. 13, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

#### **Art. 59. - Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.**

- 1) Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:
- a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
  - b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
  - d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;
  - e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
  - f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
  - g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predefinito, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
  - h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  - i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
  - j) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:
    - I eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata;
    - II attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo;

- III determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;
  - IV previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 né superiore a lire 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1);
  - V potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;
- k) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
  - l) razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario;
  - m) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
  - n) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.
- 2) Se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera 1) del comma 1, nel territorio del comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  - 3) Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1 può essere stabilita per anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi.